

che riguardano il corpo degli ufficiali e il corpo dei furieri, ed ho soggiunto che le cose resteranno come sono se non sarà approvata un'altra legge. Dunque il passaggio si effettuerà quando sarà approvata la nuova legge. Questa non fa che prevedere la possibilità del passaggio di codesti ufficiali del Corpo Reale equipaggi e dei furieri, che esercitano mansioni d'ordine, nel personale civile.

D'altronde ho anche ricordato alla Camera che le due leggi erano state preparate contemporaneamente; quindi questa anomalia non esisteva. Poi, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, una delle leggi si è dovuta presentare subito, rimandando la presentazione dell'altra.

FOSCARI. Il che vuol dire alla futura legislatura.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 33.

(È approvato).

Art. 34.

« Potranno concorrere a formare la nuova categoria « radiotelegrafisti » del Corpo Reale equipaggi i militari delle categorie « timonieri » e « semaforisti », che siano abilitati al servizio radiotelegrafico.

« Apposite norme, da approvarsi con decreto Reale, stabiliranno le condizioni e le modalità per tali passaggi, nonché tutte le altre disposizioni relative alla anzidetta categoria di nuova costituzione, alla quale si intenderanno estese le disposizioni dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345 (articoli 3 e 3-bis della legge 27 giugno 1901, n. 276) ».

(È approvato).

Art. 35.

« I sottufficiali della soppressa categoria furieri del Corpo Reale equipaggi, fino a tanto che non potranno ottenere il trasferimento nei personali civili della Regia marina, giusta il precedente articolo 33, costituiranno un ruolo transitorio di eliminazione, conseguendo in esso l'avanzamento con le norme sancite per le altre categorie del Corpo Reale equipaggi ».

(È approvato).

Art. 36.

« I sottocapi della soppressa categoria furieri del Corpo Reale equipaggi, che abbiano già conseguito la rafferma con soprassoldo all'entrata in vigore della presente legge,

potranno ottenere il trasferimento nelle altre categorie del Corpo Reale equipaggi purchè riconosciuti idonei in base alle norme che stabilirà il ministro della marina ».

« Gli altri sottocapi e i comuni della soppressa categoria furieri costituiranno un ruolo transitorio all'entrata in vigore della presente legge, nel quale rimarranno, senza poter conseguire l'avanzamento ai gradi sottufficiale, fino al termine della ferma della rafferma in corso.

« Tuttavia quei sottocapi e comuni che non avranno compiuta tale ferma o rafferma, chiedessero di rimanere in servizio, potranno far passaggio in altre categorie del Corpo Reale equipaggi se ne saranno riconosciuti idonei in base alle norme di cui al 1º comma dell'articolo presente ».

(È approvato).

Art. 37.

« Per la prima applicazione della presente legge, agli attuali assistenti del genio navale di 1ª classe sarà assegnato lo stipendio annuo di lire 2,800 accresciuto di uno o due aumenti sessennali di lire 360 ciascuno a seconda che abbiano rispettivamente compiuto 10 o 16 anni di servizio effettivo di nomina ad assistente di 2ª classe.

« Gli assistenti di 2ª classe in ruolo all'entrata in vigore della presente legge saranno promossi alla 1ª classe quando abbiano compiuto quattro anni di servizio dalla nomina ad assistente e siano riconosciuti idonei per tale avanzamento. A coloro che non conseguiranno tale promozione sarà assegnato lo stipendio di lire 2,300, accresciuto di uno o due aumenti sessennali di lire 360 ciascuno, a seconda che essi abbiano rispettivamente compiuto 6 o 12 anni di servizio effettivo in qualità di assistente di 2ª classe ».

(È approvato).

Art. 38.

« Entro il 31 dicembre 1913 sarà presentato al Parlamento un disegno di legge che riordinerà le disposizioni relative alla riserva navale, in conseguenza delle norme sancite dalla presente legge e annesse ».

« Gli ufficiali attualmente iscritti in pranzamento nell'organico degli ufficiali complemento in base all'articolo 13, per il primo comma, della legge 27 giugno 1901, n. 377, saranno trasferiti col loro grado anzianità nei quadri della riserva navale ».